



Collegio di Garanzia dello Sport  
Seconda Sezione

Prot. n. 00671/2023

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 24/2023, presentato, in data 15 marzo 2023, dalla Valsanterno 2009 A.P.D. nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), della Lega Nazionale Dilettanti (LND), del Comitato Regionale Emilia Romagna FIGC - LND, in contraddittorio con la Procura Generale dello Sport presso il CONI, avverso il provvedimento della Corte Sportiva d'Appello del Comitato Regionale Emilia Romagna FIGC-LND, reso nel Comunicato Ufficiale FIGC - LND Delegazione di Bologna n. 64 dell'8 marzo 2023, con il quale è stato respinto, nel merito, il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Bologna, resa sul C.U. FIGC - LND Bologna n. 60 del 22 febbraio 2023, relativamente alla sanzione, irrogata a carico del sig. Davide Bruni, della squalifica per dieci gare effettive, ai sensi dell'art. 28, comma 1, e dell'art. 9, comma 6, del CGS.

Rigetta il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 12 luglio 2023.

IL PRESIDENTE  
F.to Attilio Zimatore

IL RELATORE  
F.to Renato Grillo

Depositato in Roma, in data 12 luglio 2023.

IL SEGRETARIO  
F.to Alvio La Face